

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1490

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMIRANTE, ABELLI, SANTAGATI, TURCHI**

*Presentata il 23 maggio 1969*

**Estensione dei benefici della legge 3 aprile 1958, n. 469, ai mutilati ed invalidi di guerra iscritti alle categorie dalla seconda alla ottava che non fruiscono di assistenza malattia da parte di enti mutualistici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prende in esame e vuol risolvere un assillante problema che riguarda un numero relativamente modesto di invalidi di guerra, iscritti alle categorie dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup>, non soggetti all'obbligo delle assicurazioni di malattia o che comunque non risultino assicurati.

La situazione di questi cittadini che hanno dimostrato di avere fatto il loro dovere è particolarmente difficile e diventa tragica in caso di malattia diversa da quella contratta in guerra o conseguente a mutilazioni di guerra (per quelle pensionate già provvede l'Opera nazionale invalidi di guerra) o quando siano ammalate persone di famiglia, anch'esse non iscritte ad alcun ente mutualistico.

Sembra che nell'attuale progressivo sviluppo della sicurezza sociale, e in attesa che essa venga generalmente estesa, la qualifica di invalido di guerra, sia sufficiente a giustificare il diritto all'assistenza di malattia che viene di massima elargita dall'Opera nazio-

nale invalidi di guerra attraverso l'ASIF, a meno che la condizione di lavoratore dell'invalido non gliene conferisca altra ad essa pertinente. Ad evitare duplicazioni di assistenza, può essere sufficiente, senza impacci di controlli burocratici, la dichiarazione richiesta all'invalido dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente proposta di legge e l'obbligo ad esso posto di comunicare ogni rilevante mutamento della sua condizione rispetto al contenuto della dichiarazione stessa.

Non ci pare che la nostra proposta che accoglie le istanze della rappresentanza della categoria abbia bisogno di ulteriori chiarimenti e confidiamo nella comprensione degli onorevoli colleghi e nella loro sollecita approvazione, anche in considerazione del fatto che, in occasione della discussione sulla previdenza sociale, il nostro emendamento tendente a consentire il cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra non è stato accolto pur rappresentando un atto doveroso e riparatore, che qui può trovare nuova applicazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni della legge 3 aprile 1958, n. 469, e successive modifiche, si applicano oltre che agli invalidi di guerra di cui al primo comma dell'articolo 1 della stessa legge anche agli invalidi di guerra di qualsiasi età ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava di cui alla tabella A) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, i quali non godano di altre forme di assistenza malattia da parte di altro ente mutualistico.

Gli invalidi di guerra di cui al primo comma del presente articolo dovranno accompagnare la domanda, oltre che con la documentazione della propria qualità di invalidi di guerra e con il consenso alla trattenuta di cui all'articolo seguente, con la dichiarazione sotto la propria personale responsabilità di non fruire di nessun'altra forma di assistenza malattia. Essi hanno l'obbligo, qualora tale condizione venga a cessare dopo l'accoglimento della domanda, di darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra che ha ammesso l'invalido all'assistenza.

### ART. 2.

L'assistenza decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

La misura della trattenuta sugli assegni complessivi della pensione di guerra, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469, e successive modifiche, è fissata, per tutti gli assistiti ai sensi della presente legge, nel due per cento degli assegni medesimi.

L'onere non coperto dell'ammontare delle trattenute, farà capo al capitolo delle pensioni di guerra dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

### ART. 3.

L'Opera nazionale invalidi di guerra istituirà un'apposita gestione speciale dei fondi di cui all'articolo 2 e nominerà una Commissione amministrativa composta:

- 1) dal presidente dell'ONIG;

2) da due rappresentanti del consiglio di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro della sanità;

3) da quattro rappresentanti designati dagli organi esecutivi e centrali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra in proporzione ai propri assistiti;

4) dai due funzionari dirigenti rispettivamente del servizio sanitario e del servizio sanitario-amministrativo dell'ONIG, con voto consultivo.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.